

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 9 e <i>passim</i>
BOSCO (<i>Lega Nord</i>)	6, 7, 9 e <i>passim</i>
CAPPELLI (<i>Lega Nord</i>)	7, 8, 31
DI BENEDETTO (<i>DC</i>)	9, 20, 21
FABRIS (<i>DC</i>), relatore alla Commissione	3, 4, 7 e <i>passim</i>
GIOVANNIELLO (<i>DC</i>)	14, 15, 16
GIUNTA (<i>Repubb.</i>)	4, 10, 13 e <i>passim</i>
LIBERATORI (<i>PSI</i>)	5, 9, 13 e <i>passim</i>
LOMBARDI (<i>DC</i>)	10, 13, 15 e <i>passim</i>
MAISANO GRASSI (<i>Verdi-La Rete</i>)	5, 8, 24 e <i>passim</i>
NERLI (<i>PDS</i>)	3, 4, 5 e <i>passim</i>
PISICCHIO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	5, 8, 12 e <i>passim</i>
SARTORI (<i>Rifond. Com.</i>)	3, 4, 5 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«**Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche**» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«**Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità**» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1294, 835, 526, 397, 1315 e 1043.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 5 ottobre.

Passiamo all'esame dell'articolo 30. Ne do lettura:

Art. 30.

(Piani di sicurezza)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «tre mesi» con le altre: «sei mesi».

30.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «12 giugno 1989» aggiungere le seguenti: «nonchè alla direttiva 92/57/CEE».

30.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto e il mancato rispetto del medesimo da parte dell'appaltatore costituisce causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori verifica l'attuazione del piano medesimo.

1-ter. Dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono nulli i contratti di appalto dei quali non forma parte integrante il piano di sicurezza».

30.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 330, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici che operano nel cantiere».

30.4

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 30.1 si illustra da sè, mentre l'emendamento 30.2 inserisce soltanto un richiamo alla direttiva 92/57 della CEE.

L'emendamento 30.3 si propone invece di corrispondere all'esigenza di rendere in qualche modo vincolante il discorso del piano di sicurezza.

L'emendamento 30.4, che concerne le rappresentanze sindacali, si illustra da sè.

SARTORI. Signor Presidente, voglio soltanto dire che sono d'accordo con le proposte emendative avanzate.

NERLI. Vorrei sottoporre all'attenzione sia del Governo, sia del relatore, sia della Commissione un'altra questione. Avevo ipotizzato, pur senza tradurlo in un emendamento, suggerendo piuttosto al relatore di cercare il modo di inserire tale modifica nella riformulazione

dell'emendamento da lui proposto, che il costo dei piani di sicurezza potesse essere scorporato dal ribasso. Si potrebbe cioè stabilire che la gara di appalto si deve fare partendo dalla proposta di base, ma che il costo dei piani di sicurezza per il cantiere e per il lavoro nel suo complesso sia considerato a parte e non possa essere ribassato. Se ad esempio la base di partenza di una gara ammonta a 10 miliardi, e di questa cifra un miliardo è previsto per il piano di sicurezza, il ribasso si può fare soltanto sui rimanenti 9 miliardi, perchè il piano di sicurezza ha sempre lo stesso costo, indipendentemente dal ribasso che si immagina di fare.

GIUNTA. Può variare a seconda di come si organizza il lavoro.

NERLI. Peraltro, su questo aspetto anche il Ministro si era dichiarato d'accordo e disponibile. Si tratta di ragionarci sopra. Eventualmente, si può anche rimandare al regolamento la normativa di questo aspetto, cioè ad esempio precisare che spetta al regolamento stabilire le norme con cui si scorpora il piano di sicurezza dalla gara. Questo potrebbe rappresentare un disincentivo al tentativo di economizzare sui piani di sicurezza, anche tenendo conto del fatto che si verificano poi i subappalti. Scorporare i piani di sicurezza dai ribassi credo potrebbe essere un'innovazione molto importante.

SARTORI. Signor Presidente, in linea di massima potrei anche essere d'accordo su quanto suggerito dal senatore Nerli. Non so però se poi materialmente sarà possibile inserire questa proposta. Infatti, parlando dei piani di sicurezza che fanno parte di un contratto d'appalto credo ci si riferisca comunque ad opere edili, che anch'esse vanno garantite. Non si tratta quindi di cose diverse da quelle già previste per il lavoro: saranno puntellazioni, ponteggi, eccetera. Credo allora che, se l'offerta è seria, nel momento in cui è possibile realizzare un ribasso su un ponteggio, questo lo si possa effettuare sia sul ponteggio relativo al lavoro, sia su quello riguardante il piano di sicurezza.

Sono allora d'accordo sul principio, però credo che dobbiamo cercare di non complicare la situazione inserendo difficoltà nel meccanismo dell'appalto. Credo che il piano di sicurezza non sia un progetto a parte, ma sia piuttosto inserito all'interno del progetto principale.

Sono d'accordo anch'io nel ritenere che nel regolamento dovrebbe essere specificato che il piano di sicurezza deve essere un elaborato scritto, calcolato e misurato al di fuori dell'appalto, perchè altrimenti diventa difficile da un punto di vista pratico fare discorsi del genere. Sono d'accordo quindi sul principio, ma non so come lo si potrebbe attuare se non prevedendo un progetto completamente distinto.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Capisco la *ratio* e anche la volontà di non incidere più di tanto per quanto riguarda il peso economico del piano di sicurezza. Nel testo e però detto che entro tre mesi, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, verrà redatto un regolamento. In quella sede si dirà come procedere, perchè evidentemente già attualmente esistono delle

norme che riguardano la sicurezza nei cantieri. Si tratterà di definirle in maniera tale da corrispondere alle varie esigenze. Io suggerirei di non avventurarci su una regolamentazione di tipo economico - diciamo così - come questa perchè appunto intraprenderemmo una strada complicata.

SARTORI. Diciamo più che altro che il discorso sulla sicurezza finora è stato aleatorio. Esiste una legge che affronta anche il discorso sulla sicurezza, ma in questo senso non è mai stata applicata. La cosa migliore sarebbe quella di predisporre un elaborato progettuale che riguarda le opere relative alla sicurezza, così da evitare qualunque discussione. A quel punto il ragionamento potrebbe essere molto più chiaro.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, in relazione alla questione del piano di sicurezza che forma parte integrante del capitolato di appalto, vorrei ricordare che in precedenza abbiamo detto che i ribassi devono essere quantificati per le singole componenti del capitolato e non devono essere forfettari; questo potrebbe risolvere la situazione in quanto si fanno ribassi sulle singole componenti del capitolato; così viene evidenziato se vi è un ribasso anche sui piani di sicurezza. Potrebbe essere accolto un subemendamento in tal senso.

LIBERATORI. Signor Presidente, concordo sui principi esposti poc'anzi dal senatore Nerli, ma quanto proposto, a mio avviso, significherebbe affidare alle imprese la sicurezza del cantiere, che invece ritengo debba essere controllata dagli organi preposti a tale compito. L'introduzione di un elemento di rigidità nel costo dei piani di sicurezza potrebbe turbare in qualche modo l'appalto stesso. Pertanto, non sono d'accordo su tale proposta.

PISICCHIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, rispetto la posizione espressa dal senatore Nerli, anche perchè è un principio fondamentale non risparmiare sulla sicurezza. Tuttavia, le osservazioni espresse dal relatore e dai senatori Sartori e Liberatori sono condivisibili poichè effettivamente è difficile effettuare lo scorporo proposto. Probabilmente in sede di regolamento di esecuzione, avendo un quadro di riferimento più preciso e circostanziato sarà possibile tenere conto delle giuste osservazioni espresse dal senatore Nerli. Ritengo che quanto emerso da questo dibattito possa essere utile anche ai fini dell'elaborazione del regolamento stesso.

Quanto agli emendamenti 30.1 e 30.3, il Governo si rimette al parere della Commissione, mentre si dichiara favorevole agli emendamenti 30.2 e 30.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1.

NERLI. Sono favorevole all'emendamento 30.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.4.

È approvato.

Passiamo ora all'esame del seguente emendamento:

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Dichiarazione giurata)

1. Negli appalti di lavori pubblici di cui alla presente legge le imprese concorrenti devono allegare alla propria offerta, pena la inammissibilità della stessa, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che si è presa visione dei progetti, nonché delle cave e dei materiali, dello studio di impatto ambientale, nonché del provvedimento di compatibilità ambientale.

2. Le amministrazioni appaltanti sono obbligate a rilasciare al concorrente un'attestazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, o da un funzionario autorizzato dall'amministrazione, con la quale si attesta che il concorrente ha visitato i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori. La suddetta dichiarazione dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, alla documentazione a corredo dell'offerta».

30.0.1

BOSCO, CAPPELLI

BOSCO. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 30.0.1 da me presentato, volto ad integrare le disposizioni contenute nell'articolo 30. Per lo sviluppo che ha avuto il dibattito forse sarebbe più opportuno inserire tale previsione nel regolamento di esecuzione. Comunque, la mia proposta emendativa tende a dirimere ogni possibile controversia giudiziaria in sede di esecuzione dei lavori. Si chiede che gli appaltatori, unitamente alle proprie offerte e alla documentazione richiesta, presentino una dichiarazione giurata attestante la presa visione dei progetti, delle cave e dei materiali, dello studio di impatto ambientale nonché del provvedimento di compatibilità ambientale. È infatti necessario che essi si rendano conto delle condizioni ambientali e delle difficoltà che potrebbero incontrare.

Comunque, è una materia che si può affrontare anche in sede di regolamento di esecuzione.

SARTORI. Signor Presidente, pregiudizialmente sono contrario a tutte le formule che aumentano le carte. Peraltro, nell'ambito degli appalti, è già prevista tale dichiarazione giurata.

BOSCO. Ma è solo discrezionale; non è obbligatoria.

SARTORI. Di norma però, viene sottoscritta dalle imprese. Se è facoltativa, rendiamola pure obbligatoria ma non so se la dichiarazione giurata sia la formula più giusta.

Potremmo comunque rinviare al regolamento di esecuzione tale materia.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Concordo sostanzialmente con quanto dichiarato dai senatori Bosco e Sartori.

So, per mia esperienza, che uno dei documenti che si presenta per le gare di appalto è proprio questo. Comunque, se tale dichiarazione è già obbligatoria, è inutile prevedere nuovamente tale disposizione: se non lo è, inseriamola pure.

NERLI. Concordo con quanto dichiarato dal senatore Bosco poiché il problema ha una sua *ratio*. Però vorrei sottolineare che ad una gara d'appalto per un'opera di una certa dimensione possono partecipare anche 100 aziende, il che significa che 100 loro rappresentanti dovranno effettuare il sopralluogo e quindi essere accompagnati sul posto. Pensiamo a quale meccanismo si mette in moto: l'ente locale deve farsi carico di accompagnare sul posto tutti i rappresentanti delle imprese che partecipano alla gara d'appalto. Potrebbe trattarsi anche di un numero superiore a 100, per cui si rischia di rallentare sensibilmente l'intero procedimento solo per questo adempimento perchè tutti coloro che intendono fare un'offerta dovrebbero essere accompagnati. Potremmo inserire tale previsione soltanto per le grandi opere, perchè in questo modo si rischia - ripeto - di bloccare tutto.

CAPPELLI. A quanto mi risulta, fino a ieri non si recavano sul posto e questo era anche uno degli elementi che incideva sugli importi. Affrontavano i costi sulla carta e poi si trovavano davanti a situazioni ambientali difficili sotto il profilo geologico.

Nel caso, ad esempio, di un parcheggio il luogo è molto importante e di conseguenza lo è il sopralluogo.

NERLI. Senatore Cappelli, sono d'accordo con lei se ci troviamo in presenza di tre o quattro aziende; non è possibile, invece, effettuare i sopralluoghi se partecipano alla gara 150 imprese.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che per quanto riguarda il merito dell'emendamento 30.0.1 anch'io nutro del dubbi (in virtù dell'esperienza da me conseguita) sulla seconda parte della proposta emendativa. Pertanto, ritengo opportuno accantonare per il momento questo discorso.

CAPPELLI. Onorevoli colleghi, come sapete oggi molte ditte partecipano alla gara in cordata. Quindi, se si obbligano le singole ditte ad effettuare i sopralluoghi e a prendere visione del lavoro si introduce nella normativa un elemento di tutela.

SARTORI. Signor Presidente, anch'io nutro delle perplessità sul comma 2 dell'emendamento 30.0.1. L'obiettivo di questa proposta emendativa è quello di evitare (come è successo tante volte) che le imprese dopo aver accettato il lavoro, prendendone visione sulla carta, alzino il prezzo perchè magari manca una strada o per altri motivi di questo genere (in sostanza vengono accampati pretesti di questo tipo). Quindi, a noi interessa la responsabilità che si assume l'appaltatore che sottoscrive di aver preso visione della situazione e non se effettivamente abbia effettuato il sopralluogo. È questa la garanzia che si vuole avere.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, continuo a rimanere dell'idea che ho espresso all'inizio della discussione del presente provvedimento: questo onere e questa documentazione dovrebbero essere a carico dell'amministrazione, dell'ente appaltante. Ricordo che la valutazione di impatto ambientale è alla base di ogni valutazione economica del progetto. Proprio perchè parliamo di lavori pubblici (non di lavori privati) ritengo che sia un dovere dell'ente appaltante procedere a tutte le verifiche e fornire tutti i dati affinchè l'opera venga realizzata compatibilmente con la natura del terreno e quanto altro concerne l'impatto ambientale.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in conclusione, se si specifica la non obbligatorietà, dichiaro di essere favorevole soltanto alla prima parte dell'emendamento in esame.

NERLI. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare l'opportunità di modificare l'emendamento 30.0.1 che recita: «Negli appalti di lavori pubblici di cui alla presente legge le imprese concorrenti devono allegare alla propria offerta, pena la inammissibilità della stessa, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che si è presa visione dei progetti, nonchè delle cave e dei materiali». Onorevoli colleghi, in sostanza, questo testo dovrebbe essere modificato in modo tale che sia evidente che il titolare dell'impresa abbia preso visione delle cave e dei materiali, nonchè del luogo in cui deve essere realizzata l'opera (anche se sono le regioni ad individuare le cave ed i materiali, non i singoli appaltatori).

SARTORI. Non è sempre così.

PISICCHIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, non c'è un'obiezione del Governo su questo punto, ma anzi vi è anche condivisione rispetto alle argomentazioni portate. La domanda però che vorrei porre a tutta la Commissione è se non si rischia di fare di una legge di principi un regolamento. Ritengo di poter impegnare il Ministro a tener conto di questa impostazione nella

redazione del regolamento, ma potrebbe non essere utile esprimere già nel disegno di legge una così minuta e dettagliata condizione, che si risolverebbe in qualche circostanza anche in una forma di appesantimento. Non è un'obiezione di merito, ma che riguarda un po' l'impalcatura complessiva del provvedimento. Ove mai la Commissione dovesse decidere per l'inserimento della norma, il parere del Governo è di rimettersi comunque alla Commissione. Torno però a dire - ed è questo l'invito che faccio ai proponenti - che sarebbe forse più utile inserire questa indicazione nel regolamento.

DI BENEDETTO. Si potrebbe dire: «siti di esecuzione, di prelievo e deposito dei materiali, sollevando l'amministrazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità».

PRESIDENTE. Si propone allora di rimandare il problema alla redazione del regolamento, anche perchè potrebbe ora sfuggire qualcosa di importante, dando però sin da ora un'idea sostanziale di cosa si vuol intendere, cioè che questa è una dichiarazione di aver preso visione dei luoghi, fatti e circostanze che rendono l'offerta tale da essere fatta.

LIBERATORI. Nel corso del dibattito su questo punto mi è sorto un dubbio. Inizialmente ero infatti d'accordo sull'inserire nell'offerta anche l'indicazione del luogo di risulta e di prelevamento dei materiali. In qualche caso questo però potrebbe diventare motivo di annullabilità di un contratto. Se infatti per ipotesi una determinata cava dovesse essere chiusa dall'autorità, ciò provocherebbe automaticamente un aumento dei costi di cui non avrebbe colpa alcuna l'impresa. Ne deriverebbe per cause di forza maggiore una revisione dei prezzi e quindi sorgerebbe un motivo di annullabilità. Io personalmente suggerirei di non inserire questa specificazione, limitandoci piuttosto alla dizione secondo la quale l'impresa deve aver preso visione di tutto quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali.

BOSCO. Mi sembra che sia profondamente ingiusto che un'impresa si assuma l'onere di un'opera e poi, nel caso in cui dovesse essere costretta a cambiare la cava dalla quale rifornirsi del materiale necessario, debba rispondere delle eventuali conseguenze sui prezzi o sui tempi.

Per quanto riguarda il mio emendamento, il comma 2 può anche essere eliminato. Resta però fermo che, quando l'impresa dichiara di aver «presa visione» automaticamente dichiara anche di aver assunto tutte le responsabilità del caso, sollevando l'amministrazione da tali responsabilità, salvo le cause di forza maggiore.

PRESIDENTE. Credo sia più opportuno rinviare queste specificazioni al regolamento, anche perchè in tal modo si dà risposta alle preoccupazioni espresse sia dal senatore Liberatori, sia dal senatore Bosco. Di solito in questa dichiarazione è sempre prevista la liberazione dalla responsabilità dell'appaltante. Il rinvio al regolamento serve quindi a colmare eventuali mancanze, perchè nell'ambito di un

regolamento vi è una maggiore elasticità. Ritengo pertanto che la seguente dizione possa accontentare tutti: «Il regolamento dispone in merito all'obbligo da parte dei concorrenti di allegare all'offerta...».

GIUNTA. Sembra però che allora il regolamento possa dire solo quelle cose. Direi che invece bisognerebbe ricorrere ad una formulazione che precisi che certi principi sono il minimo.

LOMBARDI. Io suggerirei la seguente dizione: «presa visione delle condizioni oggettive in cui si svolgono i lavori». Quella dichiarazione deve cioè ricomprendere ogni tipo di valutazione necessaria prima di realizzare l'opera.

GIUNTA. Bisogna considerare ad esempio l'ipotesi in cui si dovesse bloccare il traffico su una determinata strada per sei mesi.

LOMBARDI. Quello è un altro discorso: qualora si verificassero cose del genere, si valuterebbe la situazione caso per caso.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe semplicemente far riferimento alle «condizioni oggettive». Riassumendo, signor Presidente, in considerazione del dibattito svolto e dei suggerimenti pervenuti, propongo di riformulare l'emendamento nel seguente modo: «Il regolamento dispone in merito all'obbligo da parte dei concorrenti di allegare all'offerta, pena l'inammissibilità della stessa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che si è presa visione dei progetti, dei siti di esecuzione dei lavori, di prelievo e deposito dei materiali, dello studio di impatto ambientale, del provvedimento di compatibilità ambientale e di altre condizioni oggettive nell'ambito delle quali si eseguono i lavori».

BOSCO. Accolgo le modifiche suggerite dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè il presentatore ha dichiarato di accogliere le modifiche e nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 30.0.1, nel testo riformulato.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 31:

Art. 31.

(Definizione delle controversie)

1. Qualora insorgano controversie nelle materie dei lavori oggetto della presente legge di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione delle controversie è di competenza del giudice ordinario. Nei capitolati generali o speciali non può essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a rapporti di diritto soggettivo nella materia dei lavori pubblici, deve darne preventiva comunicazione al responsabile del procedimento che verifica la possibilità di una soluzione concordata.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è attribuita all'autorità giurisdizionale competente. Nei capitolati generali e speciali può essere previsto che la soluzione delle controversie attinenti i diritti soggettivi sia deferita a collegi arbitrali. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge determina le modalità di composizione di tali collegi, i termini perentori e non prorogabili per la pronuncia del lodo nonchè i compensi degli arbitri».

31.1

IL GOVERNO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è attribuita all'autorità giurisdizionale competente. Nei capitolati generali e speciali può essere previsto che la soluzione delle controversie attinenti i diritti soggettivi sia deferita a collegi arbitrali. Il regolamento determina le modalità di composizione di tali collegi, i termini perentori e non prorogabili per la pronuncia del lodo nonchè i compensi degli arbitri».

31.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «venti giorni» con: «sessanta giorni».

31.3

LOMBARDI

Al comma 2, dopo la parola: «controversie» aggiungere le parole: «relative al contratto di appalto».

31.4

GIUNTA

Al comma 2, nel secondo periodo eliminare la parola: «non»; al termine del periodo aggiungere: «Il regolamento da emanarsi a norma dell'articolo 3, comma 2 della presente legge determina il limite massimo del compenso da corrispondere ai componenti del collegio arbitrale».

31.5

LIBERATORI

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

Art. 31.

(Definizione delle controversie)

1. Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è attribuita al giudice competente.

3. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento.

4. L'ordinanza di sospensione di cui all'articolo 21, ultimo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, non può avere durata superiore a sei mesi.

31.6

IL RELATORE

Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora le parti non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 la soluzione è attribuita all'autorità giurisdizionale competente».

31.2-bis

IL RELATORE

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 la soluzione è attribuita al giudice competente».

31.2-ter

IL RELATORE

PISICCHIO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, l'emendamento 31.1, presentato dal Governo, si illustra da sè.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche il relatore ha presentato emendamenti all'articolo 31. In particolare, l'emendamento 31.6, interamente sostitutivo dell'articolo, è stato elaborato alla luce delle osservazioni espresse dalla Commissione permanente.

Si è cercato di adeguare quanto suggerito da quest'ultima a talune esigenze emerse affinché le proposte formulate possano essere accolte dalla Commissione.

LOMBARDI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 31.3. Concordo sull'ultima formulazione proposta per questo articolo. Tuttavia, in relazione all'emendamento da me presentato, vorrei evidenziare che una controversia quasi sempre sfocia in un procedimento giudiziario. Ritengo che non siano sufficienti venti giorni per raggiungere un accordo: normalmente per risolvere tali questioni è necessario raccogliere prove ed effettuare particolari approfondimenti per cui non è possibile dirimere la questione nei termini previsti. Se si è nell'ambito della riserva, è una questione che riguarda i collaudatori e può essere definita solo dopo l'espressione del parere da parte di questi ultimi, in relazione all'accoglimento o meno della riserva. Ma nel caso di un vero e proprio litigio, è molto difficile che si riesca a dirimere la questione entro venti giorni; mantenendo un termine così ristretto, quasi sempre la questione dovrebbe essere risolta in sede arbitrale o giudiziaria. A mio avviso, quindi, si dovrebbe prevedere il termine più ampio di sessanta giorni, come da me proposto con l'emendamento 31.3.

GIUNTA. Signor Presidente, l'emendamento 31.4 da me presentato si illustra da sè.

LIBERATORI. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 31.5 in relazione alla materia dei compensi, che oggi raggiungono importi eccessivi.

SARTORI. Signor Presidente, vorrei dei chiarimenti su alcuni punti. Cosa succede se durante dei lavori insorge una controversia e questa non viene risolta amichevolmente entro poco tempo? Si bloccano i lavori, decade il contratto oppure si è comunque obbligati a procedere nei lavori?

BOSCO. Comunque ritengo che vi sia l'obbligo di procedere nei lavori fino ad una certa quota percentuale.

GIUNTA. Signor Presidente, anch'io vorrei avere delle delucidazioni sull'articolo 31, in cui si stabilisce che la soluzione delle controversie per le quali non si è trovata una conciliazione è di competenza del giudice ordinario, mentre la soluzione delle controversie meno gravi è affidata al responsabile del procedimento, che propone una conciliazione.

BOSCO. Signor Presidente, a mio avviso, ci troviamo in presenza di un articolo ben formulato sul quale (se eliminassimo al secondo comma

la parola «non», risolvendo così la situazione) potrei dare il mio voto favorevole.

In sostanza, in base all'emendamento 31.6, si cerca di risolvere la controversia nel termine di 20 giorni; se ciò non è possibile allora si ricorre alla magistratura. Ma i giudici che cosa fanno? Nominano d'ufficio dei consulenti tecnici, cioè degli arbitri, che emettono un giudizio (come avrebbe fatto molto tempo prima un'altra terna arbitrale). Quindi, non si risolve il problema, ma si allungano i tempi e si aumentano i costi. Pertanto, ripeto che sono contrario a questo emendamento.

NERLI. Signor Presidente, desidero invitare i colleghi a riflettere attentamente sull'articolo al nostro esame su cui abbiamo già discusso a lungo, sia in occasione della discussione generale, che in sede di Comitato ristretto. Come ho già detto sono favorevole all'emendamento 31.6 del relatore, la cui formulazione, a mio avviso, risolve tutte le obiezioni che di volta in volta sono state avanzate dalla la Commissione permanente.

Ricordo anche che l'articolo 31 è stato oggetto di un ampio dibattito presso la Camera dei deputati. Una delle obiezioni di fondo che è stata fatta è che, ricorrendo alla magistratura ordinaria, si sarebbe limitato e si sarebbe reso ambiguo nel procedimento il titolare della risoluzione della controversia. A mio avviso, invece, la soluzione prospettata dal relatore è idonea anche rispetto al meccanismo che introduciamo con la previsione del responsabile del procedimento. Onorevoli colleghi, il giudizio dell'arbitro (responsabile del procedimento) previsto dal comma 1, che nella maggior parte dei casi risolverà agevolmente la controversia, non comporta alcun costo (se poi si ritiene insufficiente il termine di 20 giorni, quest'ultimo potrebbe essere portato a 30 giorni). Poi per i casi che non si riescono a risolvere mediante l'arbitrato del responsabile del procedimento (che - come ho già detto - non comporta alcun costo per la pubblica amministrazione) allora si ricorre alla magistratura competente. A mio avviso, senatore Bosco, questo emendamento non allunga i tempi, ma li accorcia.

Dobbiamo anche tener presente che l'emendamento proposto dal relatore evita tutta quella fase in cui l'impresa deve cercare l'arbitro, come d'altra parte l'amministrazione. Il responsabile del procedimento nella maggior parte dei casi risolverà il problema e se non ci riuscirà allora si ricorrerà alla magistratura competente.

GIOVANNIELLO. Onorevoli colleghi, finora per le controversie si ricorreva alla cosiddetta soluzione per via amministrativa, cioè si risolvevano con l'amministrazione appaltante (senza rivolgersi nè a un giudice, nè a un arbitro). Quindi, non capisco per quale motivo adesso ci arroveliamo sulle controversie da risolvere per via amministrativa (così vengono definite).

NERLI. Senatore Giovanniello, il responsabile del procedimento svolge questa funzione.

GIOVANNIELLO. In caso di insuccesso, si può ricorrere all'arbitrato e quindi non è necessario il passaggio intermedio della magistratura ordinaria.

Onorevoli colleghi, ho perduto 6 anni di tempo (vi riferisco una mia esperienza) prima di pervenire ad un arbitrato. La magistratura ordinaria italiana è quella che è e fino a quando non riusciremo a risolvere la situazione appesantiremo ulteriormente gli oneri a cui l'impresa è sottoposta per la soluzione di giuste esigenze.

Signor Presidente, non condivido nè il testo dell'articolo 31 trasmessoci dalla Camera dei deputati, nè il testo dell'emendamento presentato dal relatore. A mio avviso, si tratta soltanto di trovare un meccanismo che colpisca e punisca gli arbitri disonesti e che non allarghi o consolidi le *lobbies* presenti nelle varie province, senza sottoporre le imprese o le amministrazioni a vessazioni inutili, sia temporali che economiche.

NERLI. Il responsabile del procedimento è fuori da questa logica.

GIOVANNIELLO. Certamente, ma sono gli altri aspetti che non condivido.

LOMBARDI. Signor Presidente, tutte le considerazioni che finora sono state espresse sono egualmente vere, giustificabili, giustificate e quindi giuste. Ma noi dobbiamo tener presente che possono insorgere controversie che riguardano l'avvio dei lavori o l'esecuzione stessa dei lavori che, quindi, potrebbero bloccare la realizzazione dell'opera. Le controversie residuali ai lavori (quelle, per esempio, che riguardano la chiusura dei cantieri) non comportano alcun problema: per queste si può seguire il procedimento ordinario.

A mio avviso, debbono essere trattate con maggior rigore le controversie che dovessero insorgere tra l'amministrazione e l'aggiudicatario prima dell'avvio dei lavori in quanto inciderebbero sull'esecuzione stessa delle opere. Forse potremmo stabilire che per la risoluzione di queste controversie si deve ricorrere al giudice competente (la competenza è prevista dal codice). Nei casi in cui però, a causa della controversia, sia indispensabile il blocco dei lavori e delle varie procedure, si deve indicare al giudice la procedura d'urgenza per la risoluzione dei contrasti, perchè altrimenti tempi lunghi inciderebbero pesantemente sul contratto stesso. Questo potrebbe dirimere le varie situazioni. Se in un cantiere si sta lavorando e sorge una controversia per cui il giudice blocca l'esecuzione dei lavori (e lo può fare per accertare la situazione), è anche giusto che poi lo stesso giudice applichi procedure d'urgenza nel giudizio. Se infatti si iscrivono queste cause a ruolo e si fanno seguire loro i tempi normali, si potrebbe dar vita a situazioni estremamente difficili. Vorrà dire che, nel momento in cui ci siano motivi di sospensione dei lavori, il giudice dovrà individuare il «buco» di tempo per dar corso alla procedura abbreviata.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

NERLI. Il comma 1 resterebbe invariato?

LOMBARDI. Sì.

PRESIDENTE. Da quanto ho capito, a fronte di tutte le preoccupazioni - che non sono poche - e della necessità di correttezza, per risolvere i problemi, credo che vi sia una certa avversione nei confronti della proposta contenuta nell'emendamento 31.6. Si riuscirebbe in pratica a fugare le varie preoccupazioni introducendo al comma 2, dopo le parole «al giudice competente» le altre «il quale adotta, nel caso di lavori in corso, le procedure accelerate».

GIOVANNIELLO. Il giudice dovrà avere un tempo determinato per legge.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Bisogna però considerare che questo può valere per la giurisdizione ordinaria, ma per quella amministrativa non esistono procedure abbreviate.

SARTORI. Il problema fondamentale è quello della sospensione dei lavori, che è ciò che preoccupa maggiormente. Se infatti una controversia interviene alla fine dei lavori, non ci sono problemi. Mi chiedo però se in questo articolo sia possibile prevedere al comma 1 che comunque le controversie non interrompono il corso dei lavori.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il comma 4 in parte risolve questo problema. Anche nel caso in cui si vada davanti al TAR e si chieda la sospensiva, in base al comma 4 tale sospensiva non può essere di durata superiore a sei mesi. Ciò vuol dire che dopo sei mesi i lavori devono riprendere, anche se il giudice non ha ancora deciso.

SARTORI. Se questo è chiaro, siamo tutti d'accordo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Vi è un'ulteriore osservazione da fare. Se noi affidiamo al responsabile del procedimento la possibilità di eseguire la prima esplorazione, e se questo responsabile dovesse reputare opportuno un sopralluogo in controverifica, magari un accertamento tecnico o cose del genere, 20 giorni sarebbero pochi per la prima istanza. Credo che bisognerebbe dare al responsabile del procedimento un tempo maggiore. La previsione di 60 giorni secondo me è più realistica, perchè altrimenti si recherebbero tutti dal giudice e non si darebbe la possibilità di chiudere le questioni.

Riformulo l'emendamento 31.6 come segue:

Art. 31.

(Definizione delle controversie)

1. Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario, nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

3. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento.

4. L'ordinanza di sospensione di cui all'articolo 21, ultimo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, non può avere durata superiore a sei mesi.

PISICCHIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole in considerazione del fatto che tale emendamento sembra raccogliere tutte le osservazioni avanzate in Commissione. Il Governo ritira il proprio emendamento 31.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.6, presentato dal relatore, nel testo riformulato.

È approvato.

A seguito dell'approvazione di tale emendamento sono da considerare preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 31.

Passiamo all'esame dell'articolo 32:

Art. 32.

(Segretezza)

1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori e degli esiti delle gare di cui alla presente legge, e comunque non è consentita l'adozione della procedura di affidamento di cui all'articolo 23.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le modalità di individuazione delle imprese ritenute idonee all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti la quale esercita altresì un controllo sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e comunque» fino alla fine.

32.1

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere le parole: «Il numero minimo di imprese in possesso dei requisiti da invitare non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a quindici».

32.2

LOMBARDI

Al comma 3, dopo la parola: «gestione» aggiungere le seguenti: «dell'appalto».

32.3

GIUNTA

L'emendamento 32.1 si illustra da sè.

LOMBARDI. L'emendamento 32.2 credo si illustri da sè. Esso in pratica prevede che occorre fissare il numero minimo e massimo di imprese da contattare. Questa precisazione era del tutto omessa.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Su questo punto sorge però un problema, quello cioè del caso in cui, ad esempio, vi siano lavori da realizzare all'interno di una caserma.

La cosa strana è che si può fare tutto in deroga, tranne la trattativa privata. Ciò vuol dire che si possono fare soltanto le gare, proprio perchè non si può ricorrere alla trattativa privata. Il testo è scritto in modo da non lasciare dubbi.

LOMBARDI. Nel momento in cui si evita la richiesta dell'invito alla gara e la pubblicizzazione, l'appaltante invita chi vuole. Credo che occorra quanto meno prevedere un numero minimo e un numero massimo di imprese da invitare.

Si esclude la trattativa privata, però di fatto lo è perchè l'amministrazione può decidere di invitare un certo numero di imprese; ma almeno stabiliamo il numero minimo di imprese da invitare e quello massimo. Ad esempio, nel caso della costruzione di un carcere di massima sicurezza o comunque di edifici che richiedono l'adozione di particolari misure di sicurezza e di segretezza, l'esecuzione dei lavori deve essere affidata solo a determinate imprese e non ad altre. Tuttavia ritengo che sia giusto che alla gara di appalto partecipi un numero minimo di imprese in possesso dei requisiti richiesti in questi casi specifici.

NERLI. Si potrebbe riformulare l'ultima parte del comma 1 in relazione alla necessità di utilizzare le procedure di cui all'articolo 23, stabilendo un numero massimo di imprese (15, ad esempio, come proposto dal senatore Lombardi). Però questa non dovrebbe essere una procedura obbligatoria in tutti i casi. Ad esempio, per l'esecuzione dei lavori di costruzione della caserma dei carabinieri di Siena si è svolta una gara aperta perchè non erano richieste particolari misure di sicurezza. Le parti interne possono essere realizzate seguendo un'altra procedura ma la costruzione in sé e per sé può essere affidata alle imprese senza particolari limitazioni. All'emendamento 32.2 si potrebbero premettere le parole: «Quando ricorra la necessità di utilizzare le procedure di cui all'articolo 23».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Condivido quanto dichiarato dal senatore Nerli. Potremmo anche mantenere il comma 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati fino alle parole: «di cui alla presente legge»; si potrebbe poi proseguire, facendo riferimento all'emendamento 32.2 del senatore Lombardi, precisando che in questi casi si devono indire almeno delle gare informali.

GIUNTA. Quando vi sono particolari ragioni di sicurezza e segretezza, bisogna rivolgersi solo a determinate imprese e in alcuni casi solo una o due sono in grado di provvedere a forniture e lavori specifici.

PISICCHIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dal dibattito che si è svolto in relazione all'emendamento 32.2, è emersa la necessità di non prevedere in una norma legislativa una gara di appalto, sia pure informalmente, nei casi previsti dall'articolo 32. Si tratta infatti di casi particolari correlati ad esigenze attinenti alla sicurezza nazionale, su cui si è lungamente dibattuto in sede di esame alla Camera. L'esigenza posta dal senatore Lombardi, che certamente in alcune situazioni potrà verificarsi, potrebbe essere affrontata in sede di regolamento di esecuzione ma non ritengo che sia opportuno prevederla in una norma legislativa. Condivido l'obiezione del senatore Giunta poichè in taluni casi si tratta di forniture e lavori particolarmente importanti e delicati sotto il profilo della sicurezza e della segretezza, che richiedono competenze specifiche. Quindi, non credo che sia possibile soddisfare in tali casi l'esigenza prospettata dal senatore Lombardi indicando una gara di appalto, sia pure in via informale.

Si pone inoltre la questione dell'individuazione dell'ambito del mercato. È stato anche fatto riferimento ad un mercato internazionale a cui ci si può rivolgere. Bisogna considerare ambiti e situazioni di particolare rilevanza e delicatezza, per cui forse sarebbe preferibile regolamentare tali principi in una sede diversa.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Presento una proposta subordinata all'emendamento 32.2, che recita: «In tali casi il numero di imprese in possesso dei requisiti da invitare non può essere inferiore a 5 e quello massimo è pari a 15». Propongo inoltre di specificare: «salvo diverse indicazioni che potrebbero essere meglio precisate nel regolamento».

BOSCO. Signor Presidente, condivido il discorso del collega Lombardi, ma ritengo che non si possa pensare di affidare opere di questo genere anche ad imprese straniere. Da un punto di vista strategico è un grave errore.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Si deve tener presente la normativa CEE.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, ritengo che ci stiamo occupando di una questione di lana caprina. In sostanza, stiamo valutando l'opportunità di prevedere una gara informale tra non meno di 5 e non più di 15 imprese anche in caso di lavori coperti da segretezza. È vero che per alcune opere di altissima sofisticazione si potrebbe non trovare sul mercato un numero idoneo di imprese. Allora, a mio avviso, è sufficiente stabilire che il regolamento potrà prevedere deroghe per opere di alta sofisticazione. Mi risulta che il Ministero dell'interno, quando ha dovuto realizzare la sala operativa dell'unità di crisi, si è rivolta all'Ericsson, l'unica impresa in tutta Europa all'altezza della situazione.

GIUNTA. Onorevoli colleghi, quando si parla di speciali misure di sicurezza e di segretezza non ci si riferisce soltanto alla caserma dei carabinieri. Può anche darsi che all'estero vi sia un'impresa che possa realizzare un'opera di alta sofisticazione (come può essere la base sommergibili di Taranto), ma forse per motivi di riservatezza e segretezza è opportuno che venga eseguita da un'azienda italiana. Per questi motivi, non ritengo opportuno apportare ulteriori modifiche al testo in esame.

SARTORI. Signor Presidente, noi ci stiamo riferendo ad un problema molto specifico, cioè ai casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza. Allora credo che ci si debba riferire alla lista delle imprese prevista dal comma 2 che recita: «Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le modalità di individuazione delle imprese ritenute idonee alla esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure». In sostanza, verrà fatto un elenco e le imprese iscritte in questo albo speciale potranno procedere alla gara informale. Si può demandare al regolamento soltanto il compito di stabilire il meccanismo, affinché venga ulteriormente garantita la gara.

LOMBARDI. Onorevoli senatori, intervengo brevemente per richiamare la vostra attenzione su che cosa si intende per opere segrete. Innanzitutto devo dire, proprio per essere precisi, che opere segrete non sono soltanto quelle destinate all'attività delle forze armate o delle forze di polizia, molte delle quali non hanno alcun bisogno di essere segrete. Ricordo che recentemente abbiamo esaminato alcuni programmi di lavoro della Guardia di finanza ed abbiamo potuto notare che persino per l'*auditorium* della banda era stata decretata la segretezza. Una cosa del genere non è tollerabile, nè possibile. Ritengo, allora, che sia necessario approfondire questo argomento, riconsiderando la normativa sulla segretezza e soprattutto individuando una autorità che proceda alla decretazione di segretezza con maggior cautela.

PRESIDENTE. Senatore Lombardi, al comma 1 si specifica: «in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative».

LOMBARDI. Signor Presidente, comunque, dobbiamo riconoscere che per la maggior parte delle opere, che riguardano il settore edile, non è necessario ricorrere a misure speciali di sicurezza e di segretezza. Queste opere potrebbero essere realizzate da moltissime imprese.

In conclusione, signor Presidente, a mio avviso, è necessario innanzi tutto indicare gli elementi da cui si possa evincere il requisito della segretezza; in secondo luogo, considerato che la maggior parte del lavoro riguarda opere edili, è necessario dare delle indicazioni oggettive (sia pure nell'ambito del mantenimento dell'esigenza della segretezza).

NERLI. Signor Presidente, in questo caso ci si deve riferire all'articolo 23 che disciplina la trattativa privata. Ricordo che, esaminando questo articolo, abbiamo modificato il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati prevedendo che anche per gli importi inferiori a 300 milioni si dovessero invitare almeno 15 imprese presenti sul mercato, perchè in molte zone d'Italia per i piccoli lavori l'affidamento a trattativa privata ad un unico soggetto è diventato, come da altre parti, fonte di clientelismo. Per questo probabilmente la Camera dei deputati aveva introdotto l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 32. Credo che la questione si possa risolvere semplicemente attraverso l'emendamento del senatore Lombardi, precisando cioè che quando si ricorre a trattativa privata non possono essere invitate meno di 5 o più di 15 imprese. Esiste poi comunque l'albo previsto dal comma 2, cui fare riferimento, però ritengo che prevedere questi limiti sia opportuno.

DI BENEDETTO. Bisogna però specificare: «salvo opere di particolare sofisticazione».

NERLI. L'albo e il regolamento si riferiscono alle opere murarie normali.

GIUNTA. Per questo è necessaria la precisazione che suggeriva il senatore Di Benedetto, perchè altrimenti, se la legge prevede un numero minimo di 5 imprese, poi è comunque obbligatorio invitarne almeno 5.

DI BENEDETTO. Il regolamento dovrà stabilire le regole; ritengo però opportuno prevedere delle deroghe in caso di opere di particolare eccezionalità.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Nel comma 2 è scritto che il regolamento disciplina le modalità di individuazione delle imprese ritenute idonee, nonchè le relative procedure. Se allora noi modifichiamo il testo dicendo: «disciplina le modalità di individuazione e il numero minimo e massimo delle imprese ritenute idonee all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonchè le relative procedure», abbiamo risolto tutti i problemi.

Ritiro l'emendamento 32.1.

NERLI. Sono d'accordo con la proposta del senatore Lombardi, perchè il rischio è che, nel caso di piccoli lavori, comunque si faccia passare la situazione come una di quelle in cui dover ottemperare a particolari obblighi di segretezza, perchè poi ognuno ha i propri clienti.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Alla fine del comma 2, dopo le parole «le relative procedure», si potrebbe dire «e, quando ricorra la procedura di affidamento di cui all'articolo 23, il numero minimo e massimo delle imprese da invitare».

PRESIDENTE. Vi è però anche un'obiezione di fondo da parte del senatore Lombardi, cioè quella di riservare al regolamento il compito di stabilire quali sono le categorie di opere soggette a condizioni di segretezza. Poichè si parla di una disposizione legislativa, in base a quanto proposto in realtà si realizzerebbe una delegificazione.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Credo non sia il caso di complicare eccessivamente le cose.

SARTORI. L'obiezione però è valida perchè poi c'è il rischio che, sotto la definizione di segretezza, possano passare tutti i lavori.

LOMBARDI. Quella è la vera sacca incontrollabile di questo tipo di lavori.

SARTORI. L'Autorità non potrebbe avere un ruolo nell'individuazione della segretezza.

LOMBARDI. Do lettura, signor Presidente, dell'emendamento 32.2 nel testo da me riformulato:

Al comma 1, sostituire le parole: «e degli esiti delle gare di cui alla presente legge, e comunque non è consentita l'adozione della procedura di affidamento di cui all'articolo 23» con le altre: «pubblici, ai sensi del comma 2».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonchè le relative procedure».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PISICCHIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo anch'io parere favorevole.

BOSCO. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.2, nel testo riformulato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.3, presentato dal senatore Giunta.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

PISICCHIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anch'io sono favorevole all'emendamento 32.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.3.

È approvato.

I lavori, sospesi alle ore 11,45 sono ripresi alle ore 12,10.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo all'esame dell'articolo 33:

Art. 33.

(Atti riservati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, tutti gli atti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, relativi agli appalti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione dei soggetti medesimi che ne escluda l'esibizione e la diffusione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

33.1

IL GOVERNO

Dopo le parole: «comma 2» aggiungere le altre: «e 3».

33.2

MAISANO GRASSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o per effetto» fino alla fine del comma.

33.3

SARTORI, FAGNI

PISICCHIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo ritiene che questa sia una norma inutile perchè da un lato semplifica l'ordinamento vigente, dall'altro introduce una più ampia discrezionalità. Pertanto, il Governo propone la soppressione di questo articolo.

NERLI. In sede di esame dell'articolo 21 si è già svolta un'ampia discussione in relazione ad una questione sollevata dal senatore Liberatori affinché venissero introdotti ulteriori elementi di trasparenza. Mi sembra che l'articolo 33 vada in questa stessa direzione.

LIBERATORI. Ritengo che l'articolo 33 non serva assolutamente a nulla. Ho insistito invece sulla trasparenza perchè di questa ho una concezione del tutto diversa. Maggiore è la pubblicità, maggiori sono le garanzie di trasparenza. L'articolo 21 introduce una norma che ritengo comporterà molte difficoltà per la pubblica amministrazione e determinerà una serie di controversie. Comunque, ripeto, l'articolo 33 è inutile.

MAISANO GRASSI. L'emendamento 33.2 si illustra da sè.

SARTORI. Anche l'emendamento 33.3 da noi presentato è di carattere soppressivo: esso è volto a sopprimere la seconda parte dell'articolo 33. Comunque, le considerazioni svolte mi inducono a ritenere che tale articolo dovrebbe essere interamente soppresso poiché - come è stato rilevato - vi è già una normativa in materia.

Pertanto, ritiriamo la nostra proposta emendativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.1.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 33.2 è precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 34:

Art. 34.

(Subappalto)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«3. Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonchè le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto, e per una quota parte, definita con regolamento emanato ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in misura diversificata a seconda delle categorie, ma in ogni caso non superiore al 50 per cento, se appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da una a tre imprese subappaltatrici candidate ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di una sola impresa, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte di tale impresa dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana o straniera non appartenente ad uno Stato membro della Comunità economica europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ».

2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente:

«3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad una delle imprese indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

34.1

IL RELATORE

Sostituire l'intero articolo 34 con il seguente:

«Art. 34.

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

“3. Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la società con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. I titolari dei lavori tassativamente non possono autorizzare cessioni di fasi di lavoro in subappalto, per quelle opere comprese tra le categorie di lavoro per le quali l'impresa, quando singolarmente è aggiudicataria dell'appalto, ovvero le imprese quando trattasi di consorzio o di associazione, hanno l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori. Tutte le altre lavorazioni a qualsiasi categoria appartengono sono subappaltabili?”.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che l'impresa, le associazioni o i concorsi abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da una a tre imprese subappaltatrici candidate ad eseguire detti lavori; il relativo contratto potrà stipularsi solo dopo l'autorizzazione da darsi dall'amministrazione o ente appaltante;

2) che l'appaltatore stesso contestualmente alla richiesta di autorizzazione per subappaltare lavori, trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di cui alla presente legge;

3) che l'impresa affidataria del subappalto e del cottimo sia iscritta se italiana, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto e del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

“3-ter. In caso di accertata impossibilità di affidare il subappalto in cottimo ad una delle imprese indicate dall'appaltatore all'atto dell'offer-

ta, previa autorizzazione delle Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui alla presente legge”.

4. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

5. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, una dichiarazione conforme alle norme di legge, con la quale precisa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto e del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono impiego di manodopera quale la fornitura con posa in opera e in olii a caldo».

34.2

FAGNI, SARTORI

Al comma 1, al n. 1), sono abrogate le parole da: «e abbiano indicato» a 1. «del presente comma».

34.3

PUTIGNANO

Al comma 1, numero 1), concludere il capoverso alla parola: «... cottimo.».

34.4

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 1, numero 1), le parole: «da una a tre imprese» sono sostituite con le parole: «una o più imprese».

34.5

FRASCA

Al comma 1, numero 1) sostituire la parola: «tre con la parola: «cinque».

34.6

LIBERATORI

Sostituire il comma 1, numero 2, con la seguente formulazione:

«2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'inizio dei lavori delle opere subappaltate, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante».

34.7

FRASCA

Al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere:

«2-bis) agli organismi paritetici previsti dalle contrattazioni devono, ai fini dell'interazione e della ricostruzioni contributive riconoscersi tutti i diritti, versamenti, indennità e prestazioni maturati dai lavoratori negli Enti presso i quali sono stati iscritti;».

34.8

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 1, al n. 3), sono abrogate le parole da: «che, nel caso in cui» a: «in subappalto i lavori».

34.9

PUTIGNANO

Al comma 1, numero 3), sopprimere le parole: ... nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire in subappalto i lavori,...».

34.10

BOSCO, CAPPELLI

Il comma 2 è abrogato.

34.11

PUTIGNANO

Sopprimere il comma 2.

34.12

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 2, che introduce il comma 3-ter all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituire le parole: «previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici» con le parole: «previa autorizzazione dell'Ente committente».

34.13

FRASCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 viene così integrato:

“Gli organismi paritetici previsti dalle contrattazioni collettive devono riconoscersi reciprocamente tutti i diritti, versamenti, indennità e prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso tutti gli Enti nei quali sono stati iscritti”».

34.14

FRASCA

Il comma 3, è soppresso.

34.15

PUTIGNANO

Al comma 3, sopprimere la parole: «... e 2 ...».

34.16 BOSCO, CAPPELLI

Sopprimere il comma 4.

34.17 BOSCO, CAPPELLI

Alla fine dell'articolo 34, aggiungere il seguente:

«La nullità di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, non si applica ai contratti trasferiti per effetto di conferimenti d'azienda o di fusioni, già effettuati o da effettuarsi».

34.18 ZAMBERLETTI

Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: «e abbiano indicato da una a tre imprese subappaltatrici» con le seguenti: «e abbiano indicato da una a sei imprese subappaltatrici».

34.3-bis IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«L'impresa appaltatrice ha la responsabilità esclusiva nei confronti del soggetto appaltante e di terzi per quanto concerne l'osservanza degli obblighi contributivi, sociali e contrattuali anche da parte delle imprese subappaltatrici».

34.14-bis IL RELATORE

FABRIS, relatore alla Commissione. Inizialmente avevo presentato provocatoriamente una proposta emendativa all'articolo 34, poichè essendovi già una normativa che disciplina i subappalti, mi chiedevo perchè rifarne un'altra. Dopo una serie di precisazioni ed essendomi posta l'esigenza di puntualizzare alcune particolari situazioni, ho predisposto altri emendamenti, uno dei quali il 34.0.3, volto ad aggiungere un ulteriore articolo.

Potrei anche ritirare l'emendamento 34.1, qualora venissero apportate le necessarie modifiche al testo.

L'emendamento 34.3-bis è volto ad aumentare il numero delle imprese subappaltatrici indicate: anzichè da una a tre diventano da una a sei.

L'emendamento 34.14-bis si riferisce alle imprese appaltatrici.

SARTORI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 34.2, interamente sostitutivo dell'articolo 34. Abbiamo ritenuto opportuno riformulare tale articolo sulla base di un ragionamento che, in linea di principio, ci induce a dichiarare la nostra contrarietà al

concetto di subappalto, così come è stato interpretato fino ad oggi. Tuttavia, comprendiamo che in questo modo si dà la possibilità di lavorare ad una serie di imprese che altrimenti non avrebbero modo di operare, anche se riteniamo che in qualche modo si sarebbe potuto evitare tale problema. Possiamo anche capire la specificità della realtà italiana, per come sono configurate le imprese, in particolare quelle del piccolo artigianato, che in questo momento consentono di tirare avanti a tante aziende che cercano di lavorare anche nelle peggiori condizioni per mantenere la minima struttura operativa.

Abbiamo chiesto l'inserimento di alcuni chiarimenti in questo articolo. Anzitutto riteniamo che i titolari dei lavori non possano dare questi ultimi in subappalto quando si tratta opere comprese tra le categorie di lavoro per le quali si sono impegnati loro stessi, cioè di tutti quei lavori specializzati che rientrano nei compiti specifici delle imprese. Una volta questo discorso riguardava solo l'impiantistica, che in effetti aveva la necessità di una caratterizzazione particolare.

Quindi, si specificano i lavori che possono essere affidati in subappalto all'interno di questa categoria. Inoltre, suggeriamo di stabilire che il contratto di subappalto possa essere stipulato soltanto dopo l'autorizzazione che, l'amministrazione o l'ente appaltante ha concesso all'appaltatore (in sostanza dopo la gara di appalto). Nell'emendamento 34.2 poi si evidenzia l'esigenza che l'appaltatore garantisca il subappaltatore, che deve avere le necessarie caratteristiche di certificazione per i lavori per i quali ha preso il subappalto.

Il comma 4 dell'emendamento 34.2 prevede che nel bando di gara l'amministrazione o l'ente appaltante indichi che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

Il comma 5 dell'emendamento 34.2, che affronta un aspetto piuttosto complesso (anche tecnico), recita: «L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, una dichiarazione conforme alle norme di legge, con la quale precisa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo».

Signor Presidente, in sostanza è questa la riformulazione dell'articolo 34 che proponiamo. Se colleghi hanno presentato altre proposte emendative, certamente si potrà arrivare, concordemente, ad una stesura più completa del testo dell'articolo in esame.

BOSCO. Signor Presidente, con l'emendamento 34.4, che ho presentato insieme al senatore Cappelli, propongo di concludere il capoverso, al comma 1, numero 1), alla parola: «cottimo», perchè ritengo assurdo che nella documentazione da presentare per la gara in via preliminare debba essere indicato anche l'elenco delle eventuali ditte che si propongono per il subappalto. Pertanto, se viene approvato il nostro emendamento, il numero 1), al comma 1, reciterebbe: «che l'impresa, le associazioni o i concorsi abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo».

L'emendamento 34.8 (la cui collocazione non so se sia esatta) tende ad aggiungere, al comma 1, dopo il numero 2), il seguente: «2-bis) Agli organismi paritetici previsti dalle contrattazioni devono, ai fini dell'interazione e delle ricostruzioni contributive, riconoscersi tutti i diritti, versamenti, indennità e prestazioni maturati dai lavoratori negli enti presso i quali sono stati iscritti».

CAPPELLI. Signor Presidente, comunico che ritiro la mia firma da questa proposta emendativa.

BOSCO. L'emendamento 34.10 tende a sopprimere, al comma 1, numero 3), le parole: «nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire in subappalto i lavori». Pertanto, se venisse approvata questa modifica, il testo del numero 3) risulterebbe il seguente: «che al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma».

L'emendamento 34.12, che tende a sopprimere il comma 2 dell'articolo 34, si illustra da sè. L'emendamento 34.16 tende a sopprimere, al comma 3, le parole: «e 2». L'emendamento 34.17, infine, tende a sopprimere il comma 4. Onorevoli colleghi, è pura follia pensare di cedere in subappalto anche le attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo.

LIBERATORI. Signor Presidente, l'emendamento 34.6 tende a sostituire, al comma 1, numero 1), la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stante l'assenza del proponente, senatore Frasca, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 34.14.

LIBERATORI. Signor Presidente, dichiaro di far mio l'emendamento 34.14.

NERLI. Signor Presidente, anch'io appongo la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stante l'assenza del proponente, senatore Zamberletti, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 34.18.

LOMBARDI. Signor Presidente, dichiaro di far mio l'emendamento 34.18, presentato dal senatore Zamberletti.

GIUNTA. Signor Presidente, anch'io aderisco a questa proposta emendativa.

LIBERATORI. Signor Presidente, anch'io sottoscrivo l'emendamento 34.18.

BOSCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io faccio mio l'emendamento 34.18.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, senatore Putignano, dichiaro decaduti gli emendamenti 34.3, 34.9, 34.11 e 34.15. Dichiaro altresì decaduti, stante l'assenza del proponente, senatore Frasca, gli emendamenti 34.7, 34.5 e 34.13.

Onorevoli colleghi, a questo punto ritengo opportuno sospendere i nostri lavori.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 13, vengono ripresi alle ore 15.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 34.

Ricordo che sono stati già illustrati gli emendamenti presentati a detto articolo.

Dichiaro aperta la discussione.

NERLI. Signor Presidente, mi hanno convinto i contenuti dell'emendamento 34.12 presentato dal senatore Sartori. D'altronde esso riprende sostanzialmente i contenuti del disegno di legge che avevo a suo tempo presentato. Prevedere norme più stringenti ritengo sia utile, ma dobbiamo, pur considerare che il testo proveniente dalla Camera dei deputati è il frutto di una discussione molto lunga e serrata.

Una norma sui subappalti è una sorta di antibiotico; occorre vedere come reagisce il *virus* per poi apportare eventuali correttivi.

In questa fase ritengo utile acquisire un dato: il subappalto è possibile, ma va regolato. Le imprese debbono essere spinte verso la specializzazione; lo stesso subappalto deve essere connesso con interventi di tipo specialistico che non possono essere posti in essere dall'impresa principale. Peraltro un'attenta regolamentazione consente di rispettare i principi di sicurezza e di correttezza, che qualificano il rapporto tra la stazione appaltante e l'impresa anche al fine di un miglioramento del prodotto finale.

Non ritengo necessario eccedere nelle modifiche al testo approvato dalla Camera; tuttavia vanno sicuramente rafforzati i controlli in modo da consentire alle imprese di ricorrere con tranquillità ad alcune forme di subappalto.

Per venire incontro ad un'esigenza posta proprio dalle imprese, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul punto 1 del comma 1, laddove si stabilisce che le imprese devono aver indicato all'atto dell'offerta «da una a tre imprese subappaltatrici, candidate ad eseguire» i lavori: c'è stato fatto presente che, specialmente nel caso in cui sia trascorso molto tempo dal momento dell'offerta al momento dell'aggiudicazione della gara, con il mutare degli impegni vi potrebbero essere dei problemi se il numero delle imprese subappaltatrici da indicare dovesse rimanere così ristretto. Sarebbe pertanto opportuno prevedere che le imprese appaltatrici che devono essere indicate fossero almeno

da una a sei. In questo modo supereremmo anche l'obiezione sollevata dal senatore Bosco con apposito emendamento. Vorrei anzi richiamare l'attenzione del collega Bosco: se lei dovesse mantenere la sua proposta rischieremmo di far cadere tutte quelle garanzie che consentono di realizzare il subappalto.

Concordo con l'emendamento del relatore 34.3-bis.

Vi è l'esigenza inoltre di porre su uno stesso piano i soggetti imprenditoriali ed i lavoratori, indipendentemente dalle forme in cui sono associati, se pubbliche o private. Quindi è necessario il riconoscimento della reciprocità delle casse edili il cui numero ha portato a varie discrasie, sotto il profilo normativo, in tema di sicurezza, di assicurazione, previdenza e di assistenza: potremmo così anche consentire ai lavoratori di effettuare dei controlli.

Inoltre, nel caso di un'associazione di categoria, l'ANCE, le stesse strutture decentrate hanno realizzato accordi con le casse edili o con le casse artigiane. Quindi nell'ottica di razionalizzare l'intero settore, senza imporre dei termini immediati e perentori alle imprese per adeguarsi alla nuova normativa (è quanto abbiamo considerato anche per l'albo dei costruttori in relazione al quale abbiamo previsto un lasso di tempo per consentire alle imprese di avviare un processo di riqualificazione), ritengo importante l'approvazione dell'emendamento presentato originariamente dal senatore Frasca 34.14. Con queste modificazioni ritengo che il testo risulti migliorato ma non stravolto.

Rimangono in sospeso altre questioni: sono convinto che si debba individuare la possibilità di deroga all'opera prevalente per quanto riguarda il subappalto. Rivolgo di nuovo al Governo l'invito (il Ministro in questo senso si era espresso) a far sì che, quando si appronterà il regolamento, questo aspetto sia esaminato bene, con attenzione, con precisione, perchè l'opera prevalente, a seconda delle categorie di intervento, cambia moltissimo: per esempio, nel lavoro per una galleria fare il traforo credo sia praticamente tutto, quindi non si può dire che se tre quarti della galleria li fa un'impresa e un quarto un'altra impresa si tratta di subappalto.

Credo che con questi ritocchi si possa sopperire ad alcuni punti deboli della normativa, senza riaprire di nuovo la discussione sulla questione del subappalto; poi, una volta sperimentata anche questa forma di concessione e di controllo, vedremo in futuro quali saranno gli ulteriori correttivi da adottare.

BOSCO. Mi trovo in parte d'accordo con quanto ha affermato il senatore Nerli, cioè per quanto riguarda il mio emendamento 34.8 e il 34.14 del senatore Frasca.

Ritengo inoltre che sia pletorico obbligare tutti coloro i quali partecipano ad una gara a portare una valanga di carte per certificare ognuno i subappaltatori. Ritengo che sia molto più facile, una volta terminata la gara, che il solo vincitore porti le carte che riguardano i suoi subappaltatori, senza creare così un intasamento di documentazione. Se pensiamo a un limite di cento imprese concorrenti come appaltatrici, immaginiamo quanti documenti verrebbero presentati per poi essere inutilizzati.

NERLI. Ciascuna impresa deve fare al massimo, secondo l'eventuale modifica del testo, sei nomi di subappaltatori.

BOSCO. Sì, ma, per rimanere nel mio esempio, sei nomi per cento; se ogni imprenditore che si presenta a una gara deve presentare anche i documenti dei suoi subappaltatori, che non si sa quanti siano, si produce una montagna di carta. Io dico che, molto più semplicemente, solo chi vince la gara deve presentare i documenti propri e dei suoi subappaltatori.

GIUNTA. Sì, la certificazione attestante il possesso dei requisiti da parte delle imprese subappaltatrici.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Quando l'impresa appaltatrice ha vinto la gara, in sostanza.

NERLI. Solo nel caso se ne indichi una sola ci vuole la documentazione, nel caso se ne indichino di più, per esempio sei, no. Il testo del disegno di legge dice che nel caso di indicazione di una sola impresa, all'atto dell'offerta deve essere portata la documentazione.

BOSCO. A mio parere si dovrebbe prevedere che un'impresa presenta la sua offerta e poi, quando vince la gara, presenta i suoi subappaltatori.

NERLI. Ma così si ritorna addirittura a quindici anni fa.

BOSCO. No, è un modo di procedere più veloce: provi a pensare, senatore Nerli, a questa valanga di documentazione.

LIBERATORI. Non è una valanga di documentazione: si tratta di produrre solo la ragione sociale.

NERLI. Nello stesso foglio si scrive qual è l'impresa appaltatrice e che i subappalti sono di altre imprese nel medesimo indicate.

BOSCO. Nel Friuli-Venezia Giulia vige una legge la quale dice che, per esempio, i subappaltatori per gli impianti elettrici devono essere certificati in un certo modo, e allora bisogna produrre veramente un gran volume cartaceo. Noi stiamo approvando un disegno di legge per tutta l'Italia, non solamente per una regione.

NERLI. Stiamo alla lettera, senatore Bosco. Al punto 1) del comma 1 dell'articolo 34 è detto: «che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta (...) da una a tre imprese subappaltatrici», cioè i nomi e basta; poi, allo stesso punto 1) si dice invece che «nel caso di indicazione di una sola impresa, all'atto dell'offerta», da parte dell'impresa appaltatrice «deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte di tale impresa dei requisiti di cui al numero 4)» dello stesso comma: se è una sola l'impresa subappaltatrice, quella appaltatrice dovrà fornirne i requisiti, se vuol essere inserita nella gara.

BOSCO. Questo è pacifico.

MAISANO GRASSI. Se i subappalti sono per settori diversi, per esempio uno per l'elettricità e l'altro per l'idraulica, che significa dire «nel caso di una sola impresa»? Di una sola impresa per settore? Per argomento?

NERLI. Praticamente è come se fosse un'associazione verticale di imprese. Tutte devono essere certificate.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Se bisogna fare un appalto, per esempio, per una linea di alimentazione di energia elettrica, l'unico subappaltatore può essere quello che fornisce i pali di cemento per tenere la linea. Questo è un esempio che vale per il caso di una sola impresa subappaltatrice.

MAISANO GRASSI. Invece nel caso di più imprese subappaltatrici l'impresa appaltatrice non è tenuta a presentare la certificazione ad esse relativa.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'impresa che partecipa alla gara come appaltatrice indica solamente i nomi delle imprese subappaltatrici e poi, una volta che abbia vinto la gara, presenta tutti i documenti ad esse relativi.

LIBERATORI. Esatto, l'impresa che vince presenta la certificazione.

Volevo però fare una domanda. Al comma 3 dell'articolo 34 si dice: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando»; che significa ciò?

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Significa che quelli che hanno già seguito le procedure di appalto che valevano finora vanno avanti con quelle; a partire dalla data di entrata in vigore di questa legge, dal momento in cui si pubblica il bando si applica la nuova normativa.

LIBERATORI. Ma non contrasta con l'articolo 36 di questa stessa legge?

FABRIS, *relatore alla Commissione*. No.

PRESIDENTE. No, perchè l'articolo 36 si applica ai contratti di appalto stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge; invece il comma 3 dell'articolo 34 riguarda una fase ancora precedente, in cui non c'è stata ancora la gara, anzi, non è neanche stato pubblicato il bando. È un po' un'eccezione.

NERLI. Se io partecipo ad una gara e voglio dare in appalto totalmente lavori che io non faccio, creo un'associazione verticale, altrimenti non hanno senso le norme relative agli articoli 11 e 12.

BOSCO. Non si può essere legati ogni volta alla presentazione di tre o più proposte.

LIBERATORI. Consideriamo qualche caso concreto. In genere, ad esempio, le piccole imprese a cui si daranno in subappalto i lavori sono imprese specializzate: si occupano di fare impianti elettrici, pavimenti, lavori di falegnameria. Sono quindi utilizzate per i subappalti proprio perchè assumono l'onere di svolgere interamente un determinato lavoro specializzato.

NERLI. Ma queste imprese a mio avviso fanno parte di consorzi e stipulano accordi con le ditte principali.

LIBERATORI. Ci sono molti artigiani che lavorano in proprio e si rifiutano di partecipare ai consorzi.

PRESIDENTE. In base a quanto dice il senatore Nerli, mi sembra di poter interpretare che i lavori appartenenti ad una categoria determinata non sono subappaltabili *in toto* ma secondo una misura che sarà definita dal regolamento. Si potrà subappaltare anche il 99 per cento ma non il 100 per cento.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in ogni caso, tenendo conto solo delle categorie prevalenti, il subappalto ad una ditta non può superare il 50 per cento dell'importo globale del lavoro. Io avevo capito così, per la verità; può darsi che abbia capito male ma vorrei contribuire a chiarificare un'interpretazione che a mio avviso è corretta.

GIUNTA. Io ho capito diversamente.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ma lei sarebbe d'accordo con la mia impostazione?

GIUNTA. Sì, perchè mi sembra illogico dire che gli impianti elettrici, ad esempio, si possono subappaltare solo per il 50 per cento.

MAISANO GRASSI. Si dice che la quota subappaltabile deve essere in ogni caso non superiore al 50 per cento se appartenente alle categorie prevalenti. Questo a mio avviso è diverso dal concetto tradizionale di subappalto.

LIBERATORI. È scritto male ma il senso è giusto.

NERLI. La distinzione tra categorie comporta che la categoria prevalente possa essere subappaltata. Se un'impresa è chiamata a realizzare un'autostrada, non può subappaltare metà del movimento terra; e questo vale sia per la diga sia per la galleria. Se stabiliamo che tutto ciò che non è categoria prevalente può essere subappaltabile al cento per cento, vien da sè che la categoria prevalente non può essere subappaltabile.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Tuttavia le categorie prevalenti possono essere più d'una e anzi spesso è così: nel caso dell'autostrada, le categorie prevalenti sono la segnaletica, l'illuminazione, la bitumazione, eccetera.

GIUNTA. Ho la sensazione che l'articolo sia stato scritto male. Se il suo reale significato è che tutte le categorie non possono essere subappaltate *in toto*, occorre un chiarimento in questo senso. Mi sembra invece che le questioni in discussione adesso siano altre, che si tenti di mediare.

NERLI. Non si vuole mediare nulla; ci mancherebbe che togliamo quei pochi vincoli rimasti nel disegno di legge. Se ad esempio un'impresa deve realizzare un impianto elettrico, può decidere di realizzare esclusivamente le tracce e i pozzetti e di dare in subappalto la restante parte del lavoro: questo vuol dire che non necessariamente dovrà subappaltare il cento per cento dei lavori.

LIBERATORI. E per il cemento armato?

NERLI. L'impresa può anche farlo autonomamente.

LIBERATORI. Tenga presente, senatore Nerli, che stiamo parlando di imprese che realizzano non edilizia abitativa ma opere pubbliche.

NERLI. La mia preoccupazione è che dopo aver pensato ad una normativa riguardante l'assetto delle imprese con la quale le si spinge a consorziarsi e a riqualificarsi, da un'altra parte le si spinga invece a realizzare le opere al loro interno. Se in relazione ad una grossa opera viene data in appalto un'intera categoria, è possibile realizzare un'associazione verticale. Non capisco per quale motivo si deve pensare esclusivamente al subappalto e non al consorzio di imprese.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ritengo che un'intesa possa essere raggiunta stabilendo che tutte le categorie sono appaltabili; le categorie prevalenti possono essere appaltate però solo fino al 50 per cento. Nel caso in cui siano più di una, il regolamento potrà stabilire la quota subappaltante, che potrà essere compresa tra l'1 e il 50 per cento.

SARTORI. Una norma siffatta sarebbe assurda. Mi chiedo come sia possibile subappaltare il 50 per cento di una categoria prevalente. Se un'impresa deve realizzare un impianto elettrico, arriva a realizzarne una metà per poi dare in appalto la seconda metà dei lavori?

Inoltre, se nell'ambito di un'opera vi è il 40 per cento di categorie prevalenti il resto sono categorie sussidiarie, vuol dire che può essere affidato in subappalto il 70 per cento delle opere. Per questa ragione non posso essere d'accordo con questa logica.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Noi dovevamo prima o poi fare i conti con questo tipo di contratto, che in Europa ormai si sta

espandendo molto velocemente, infatti nella maggior parte dei paesi praticamente si usa far così: una impresa assume l'appalto di un'opera, poi affida varie parti dei lavori a diverse ditte, dopodichè fa l'assemblaggio e si chiude il discorso. Da noi questa possibilità non l'abbiamo ancora prevista perchè non ci sono disposizioni di legge che prevedano questo modo di operare.

Adesso stiamo discutendo dei subappalti; abbiamo detto che ci sono delle categorie prevalenti; per queste categorie prevalenti il regolamento fissa una percentuale per cui si può subappaltare da zero fino a un massimo del 50 per cento. Può darsi che si decida che le categorie prevalenti siano due invece che una, e allora la percentuale deve calare; ma le altre possono essere subappaltate senza vincoli percentuali.

PRESIDENTE. Ma per fare questo ragionamento bisogna portare la percentuale dal 50 al 30 per cento.

GIUNTA. Io propongo di presentare un emendamento con divisioni più chiare e che riduca la percentuale dal 50 al 30 per cento.

PRESIDENTE. Così sarebbero più individuabili le categorie.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Io resterei sempre sulle percentuali attuali, perchè se non ci sono proteste vuol dire che vanno bene.

Presento il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «e per una quota parte» fino a: «categorie prevalenti» con le altre: «Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento».

34.1-bis

Questo emendamento interpreta il pensiero e il sentimento di tutti voi, ma io sarei sempre favorevole alla percentuale del 50 per cento; io sono per la libertà di iniziativa con minori vincoli possibili.

Avevo presentato l'emendamento 34.1 in quanto non mi sembrava giusto modificare una legge approvata un anno e mezzo fa, come spesso succede nella legislazione italiana, sui subappalti che adesso comincia a funzionare. Quindi, *obtorto collo*, con dispiacere, ritiro l'emendamento 34.1. Ritiro inoltre l'emendamento 34.14-bis.

Sull'emendamento 34.2, esprimo parere contrario.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 34.14.

BOSCO. Anch'io, signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 34.14.

Inoltre, ritiro gli emendamenti 34.4, 34.8, 34.10, 34.12 e 34.16.

LIBERATORI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 34.6.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione sull'emendamento 34.14.

Io ho capito lo spirito che anima questo emendamento e dico che personalmente mi pare un discorso di buon senso; però ci sono problemi tecnici non indifferenti da valutare e io non vorrei che, sulla spinta emotiva, pronta a riconoscere situazioni «diverse» (chiamiamole così), che dovrebbero essere migliorate per assicurare una certa omogeneità ed equiparazione, si perdessero di vista questi problemi tecnici che io vorrei valutare.

Allora vi chiedo di darmi, fino alla prossima seduta sull'argomento, la possibilità di vedere se c'è qualcosa da aggiungere o da cambiare. Propongo pertanto di accantonare l'emendamento 34.14.

SARTORI. Mi chiedo come si possa accantonare questa questione quando il Governo ha soppresso senza tanto clamore vari organismi, come il CIPI, che operavano da anni.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Io reputo che quello che ha fatto il Governo sia stato solo in parte opportuno.

NERLI. Non ho nessuna difficoltà ad accettare che venga rinviata alla prossima settimana la votazione sull'emendamento 34.14, anche in considerazione del fatto che il Ministro si è dichiarato d'accordo sull'inserimento di questa norma.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, l'emendamento 34.14 è accantonato.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 34.17, esprimo parere favorevole.

GIUNTA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tale emendamento ma vorrei capire quali sono le attività che non richiedono impiego di manodopera.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Tutte le attività richiedono impiego di manodopera, altrimenti sono forniture; quando vi è impiego di manodopera si ha l'appalto. A mio avviso il comma 4 è superfluo.

NERLI. Ma se si fa un accordo, ad esempio, per un subappalto di fornitura di impianti elettrici che comporta la posa in opera, si risponde agli stessi criteri.

PRESIDENTE. Il comma 4 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 34 si applichino a qualsiasi fornitura con posa in opera che preveda anche un piccolo impiego di manodopera. La legge vigente invece si

riferisce al valore del materiale inferiore alla manodopera. Pertanto, a mio avviso, quanto proposto in questo comma significa che basta la presenza anche di una piccola parte di manodopera per configurare il subappalto e non la fornitura.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ribadisco il mio parere favorevole all'emendamento 34.17.

Propongo di accantonare l'emendamento 34.18 per riprenderlo in esame quando discuteremo sulle fusioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

PISICCHIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, a nome del Governo esprimo parere favorevole all'emendamento 34.1-bis; mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 34.3-bis.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 34.2 e 34.17.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 34.1-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.3-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.17.

È approvato.

Passiamo all'esame dei seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 242, gli articoli 1, 6, 7, 12, 13, 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, l'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la legge 17 febbraio 1987, n. 20».

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

È abrogata la legge 3 gennaio 1978 n. 1».

34.0.2

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

Le disposizioni di cui agli articoli dal 3 al 34 della presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento».

34.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il divieto di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55, non si applica alla cessione del contratto derivante da fusione o scissione di società, ovvero conferimento o cessione di complesso aziendale, fatti salvi gli obblighi derivanti dal rispetto della legislazione antimafia e subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) che sia stata richiesta da parte dell'impresa cedente apposita autorizzazione all'amministrazione o ente appaltante e che a tale richiesta, entro trenta giorni, non abbia fatto seguito un espresso diniego;

b) che sia stato richiesto il recupero dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori a favore dell'impresa cessionaria, così come disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172;

c) che non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni».

34.0.4

COVELLO

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, gli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2 si rendono necessari per evitare contrasti con altre norme previste dalla legislazione vigente e in particolare l'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

PRESIDENTE. Le ricordo, senatrice Maisano Grassi, che i problemi di contrasto con la normativa vigente verranno risolti dal regolamento previsto nel provvedimento al nostro esame.

MAISANO GRASSI. In seguito a questa precisazione ritiro i due emendamenti che ho presentato.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 34.0.3 riprende la tesi sostenuta dal cosiddetto gruppo del buon governo. Affido alla valutazione del Governo la questione, in modo che consideri quali articoli è bene che entrino in vigore immediatamente e quali successivamente all'atto dell'entrata in vigore del regolamento.

PRESIDENTE. Ritengo che questo emendamento possa essere accantonato per essere trattato in sede di coordinamento.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Propongo anche l'accantonamento dell'emendamento 34.0.4 riguardante il problema delle fusioni.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, sono accantonati gli emendamenti 34.0.3 e 34.0.4.

Passiamo all'esame dell'articolo 35:

Art. 35.

(Norma finale)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni di sola costruzione nonchè affidare concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici di cui alla presente legge. La concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 18, comma 2, può essere affidata esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

35.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

35.2

IL RELATORE

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli affidamenti in concessione già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

35.3

COVELLO

Al comma 1 sopprimere le parole: «non possono affidar a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni di sola costruzione».

35.2-bis

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ho l'impressione che dovremo esaminare l'articolo 35 in presenza del ministro Merloni: in questo articolo si parla di «concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici».

NERLI. Quella dell'articolo 35 è una norma finale, io non vedo perchè la si dovrebbe abolire.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Potete immaginare come io non veda l'ora di approvare questo disegno di legge, ma ho un dovere di correttezza nei confronti del Ministro. Ricordo che si disse che avremmo esaminato con lui l'articolo 35.

Faccio mio l'emendamento 35.3 del senatore Covello.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni dispongo l'accantonamento degli emendamenti 35.1, 35.2, 35.3 e 35.2-bis.

Passiamo all'esame dei seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per le opere soggette alle disposizioni della presente legge, la quota pari al 2 per cento dell'importo dei lavori prevista dalla legge 29 luglio 1949, n. 717, deve essere utilizzata esclusivamente per la realizzazione e manutenzione del verde dell'area in cui essa insistono o, qualora ciò non fosse possibile, ad opere di urbanizzazione e arredo delle aree limitrofe di uso pubblico».

35.0.1

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme applicabili)

1. È abrogata la legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, e la quota del 2 per cento da essa prevista è destinata alla sistemazione a verde del lotto sul quale insiste l'opera pubblica o, qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, ad opere di urbanizzazione ed arredo urbano delle aree limitrofe di uso pubblico».

35.0.2

GIUNTA

MAISANO GRASSI. L'emendamento 35.0.1 si illustra da sè e ci terrei molto che fosse approvato.

GIUNTA. L'emendamento 35.0.2 si illustra da sè.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Propongo di accantonare questi emendamenti al fine di un approfondimento da parte mia sulla materia in essi trattata.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, dispongo l'accantonamento degli emendamenti 35.0.1 e 35.0.2.

Passiamo all'esame dell'articolo 36. Ne do lettura:

Art. 36.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, nonchè di quelle che fanno rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati» con le altre: «agli atti amministrativi, convenzioni e contratti relativi alle materie disciplinate dalla presente legge intervenuti».

36.1

COVELLO

Stante l'assenza del presentatore, lo dichiaro decaduto.

Passiamo all'esame del seguente emendamento:

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Agevolazioni per le imprese operanti nelle aree in crisi)

1. Per i lavori pubblici da eseguire nelle aree in crisi, per come determinate dalla normativa vigente, gli offerenti dovranno indicare per i subappalti imprese locali partecipanti in proprio o in associazione temporanea o in consorzio che abbiano sede legale in tali aree da almeno cinque anni e che ne facciano richiesta all'amministrazione appaltante in tempo utile.

L'importo complessivo da affidare in subappalto a dette imprese non deve essere inferiore, ove sia possibile, al quaranta per cento dei lavori a base d'appalto e comunque al condizione che queste possiedano i requisiti richiesti dalla normativa vigente».

36.0.1

COVELLO

Stante l'assenza del presentatore, lo dichiaro decaduto.
Passiamo all'esame della seguente proposta di coordinamento:

Sostituire tutte le cifre espresse in lire con importi espressi in ECU al cambio attuale.

COORD.1

GIUNTA

GIUNTA. In questo disegno di legge parte degli importi è espressa in lire, parte in ECU: allora io propongo di esprimerli tutti in ECU. L'ECU, secondo me, offre il vantaggio di svilire un poco le eventuali svalutazioni e di rendere il provvedimento più «agile» nel tempo, nel senso di non dover modificare gli importi.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il mio senso patriottico mi dice che sarebbe meglio esprimere gli importi in lire.

PRESIDENTE. Non è così semplice: infatti, mettiamo il cambio di quando? Di oggi? Si rischia di fare dei lavori con la norma italiana quando magari li si dovrebbe fare con la norma comunitaria e di essere deferiti poi alla Corte di giustizia.

GIUNTA. Allora si può modificare la proposta di coordinamento nel senso di sostituire tutte le cifre espresse in ECU con cifre espresse in lire.

PRESIDENTE. No, perchè tutte le cifre riferite alla normativa comunitaria dobbiamo mantenerle espresse in ECU, in quanto se noi lasciamo un valore in lire mentre il valore dell'ECU è cambiato, si rischia magari che delle stazioni appaltanti applichino una norma non comunitaria e la CEE dica che dovevano applicare la norma comunitaria e che le condanni.

NERLI. Con altre leggi è capitato.

GIUNTA. D'accordo, allora ritiro la proposta di coordinamento n. 1.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

